

## Pensioni, cosa cambia nel 2026 con la legge di bilancio

Confermato l'innalzamento di un mese dell'età pensionabile dal 1° gennaio 2027 con una penalizzazione per i militari che subiranno un aumento di 4 mesi. Stop ad Opzione Donna e Pensione Anticipata Flessibile. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 29 dicembre 2025)



Nessun dietrofront del Governo sull'aumento dell'età pensionabile dal 1° gennaio 2027. L'innalzamento sarà pari ad **un mese** e poi di altri **due** mesi a decorrere dal 1° **gennaio 2028**. E il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dovrà restare in servizio **tre mesi in più**. Lo prevede il disegno di legge di bilancio 2026 che ormai si accinge ad avere il disco verde definitivo dalla Camera dei Deputati al termine di un controverso *iter* parlamentare durato oltre due mesi. Saltano fortunatamente gli emendamenti che penalizzavano i riscatti della laurea e le uscite anticipate ma resta confermato l'addio ad [Opzione Donna](#) e alla [Pensione Anticipata Flessibile](#).

### Età Pensionabile

La legge di bilancio 2026 prevede un aumento di **un mese** dal 1° **gennaio 2027** e di (altri) **due mesi** dal 1° **gennaio 2028** per tutti i lavoratori dipendenti, anche del settore pubblico, e degli autonomi assicurati presso le gestioni dell'Inps.

Quindi:

- dal 1° **gennaio 2027** la [pensione di vecchiaia](#) ordinaria si matura con **67 anni ed un mese** di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal 1° **gennaio 2028** si passa a 67 anni e 3 mesi;
- dal 1° **gennaio 2027** la [pensione anticipata](#) ordinaria si matura con **42 anni e 11 mesi di contributi**; 43 anni ed un mese dal 1° gennaio 2028. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne e continua ad applicarsi la [finestra mobile](#) di tre mesi;

- dal 1° gennaio 2027 la [pensione anticipata contributiva](#) si matura con **64 anni ed un mese** unitamente a 20 anni ed un mese di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 64 anni e tre mesi unitamente a 20 anni e 3 mesi di contribuzione «effettiva». Continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la [pensione di vecchiaia contributiva](#) si matura con 70 anni ed un mese unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 70 anni e tre mesi.

Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il [computo nella gestione separata](#) dell'Inps ai sensi del [Dm 282/1996](#).

## I dispensati

La legge di bilancio 2026 in ordine:

1. conferma l'esenzione dall'adeguamento sino al **31 dicembre 2028** dei requisiti di pensionamento specifici previsti dal D.lgs. n. 67/2011 per i [lavori usuranti](#) e i notturni. Questi soggetti, in sostanza, potranno continuare ad accedere alla pensione con le **vecchie quote** (a partire cioè da 61 anni e 7 mesi di età; 35 anni di contributi e perfezionamento del quorum 97,6);
2. conferma l'esenzione dall'adeguamento dei requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori addetti alle cd. [mansioni gravose](#) aggiungendo che tali attività possono essere svolte non solo da almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa ma anche da «**almeno sei anni negli ultimi sette**» fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione e la non titolarità dell'Ape sociale al momento del pensionamento;
3. conferma l'esenzione dall'adeguamento dei requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i [lavori usuranti](#) e i lavoratori notturni di cui al [D.lgs. 67/2011](#) a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e svolto le predette attività lavorativa per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa.
4. Estende l'esenzione dall'adeguamento al requisito contributivo per la pensione anticipata ridotta (cioè 41 anni di contributi) ai [lavoratori precoci](#) in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74%.

## Militari

Per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dal **1° gennaio 2027** l'adeguamento sarà di **4 mesi** e di altri **due mesi** dal 1° gennaio 2028. L'aumento tondo sarà, quindi, di sei mesi complessivi.

## Pensione Contributiva

Una novità dell'ultima ora riguarda la pensione dei lavoratori in regime contributivo. La legge di bilancio 2026 **abroga** la possibilità – introdotta quest'anno, ma mai divenuta operativa per mancanza del decreto attuativo – di computare, su richiesta, una o più rendite di previdenza integrativa (fondi pensione) per raggiungere l'**importo soglia** richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia contributiva. Come si ricorderà l'importo soglia per l'accesso alla [pensione anticipata contributiva](#) all'età di 64 anni unitamente a 20 anni di contributi è pari a 3 volte l'AS (2,8 volte per le madri di un figlio e 2,6 volte se madri di due o più figli) e per l'accesso alla [pensione di vecchiaia contributiva](#) all'età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi è pari ad una volta l'assegno sociale.

Di conseguenza viene abrogato anche l'innalzamento da **20 a 25** degli anni di contributi necessari per la [pensione anticipata contributiva](#), previsto dal 1° gennaio 2025, e da 25 a 30 anni dal 2030, per chi si fosse avvalso di tale facoltà di cumulo tra pensione pubblica e privata.

## L'incremento al milione

Come ha già fatto la Manovra 2025 (incremento di 8 euro mensili e del limite di reddito di 104 euro per l'anno 2025), la Manovra 2026 incrementa la maggiorazione di **20 euro mensili** e il limite di reddito di 260 euro per l'anno 2026.

## Termini di pagamento del TFS/TFR

Dal **1° gennaio 2027** per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età (cioè 67 anni) si riducono a **9 mesi** (dagli attuali 12).

## Proroga Ape sociale

La manovra proroga anche l'ape sociale per tutto il 2026 alle stesse condizioni di quest'anno (63 anni e 5 mesi di età; 30/36 anni di contributi; incumulabilità del trattamento con redditi da lavoro). Confermata la **fine** di Opzione Donna e la [Pensione Anticipata Flessibile](#) strumenti già limitati parecchio negli ultimi due anni. Resta inteso che chi è già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2025 può continuare ad avvalersene in qualsiasi momento successivo.

## Bonus Giorgetti

Si prevede la proroga del bonus al posticipo di pensionamento. Sarà fruibile solo da chi matura i requisiti per la **pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026**: potrà chiedere di ricevere in busta paga, esentasse, la propria quota di contributi versata ogni mese all'Inps (in genere il 9,19% della retribuzione), in cambio del rinvio dell'andata in pensione.

## Addio al Tfr in azienda

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (esclusi i domestici) con **almeno 50 dipendenti** sono obbligati a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di [Tfr](#) maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Oggi l'obbligo riguarda i datori di lavoro che soddisfano il limite dimensionale (50 addetti) nel primo anno di attività. La Manovra 2026 ne estende la portata: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 vi saranno tenuti anche i datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento, facendo riferimento alla media annuale nell'anno solare precedente; dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031 la soglia scende a 50 dal 1° gennaio 2032 a 40.

## Rendita Vitalizia

La legge di bilancio 2026 prevede l'**aggiornamento delle tariffe**, da adottare entro il **1° aprile 2026**, in base ai coefficienti attuariali aggiornati. Presumibilmente ci sarà un aggravio dell'onere di riscatto per i periodi collocati sino al 31 dicembre 1995 da valutarsi con il [sistema retributivo](#).

## Silenzio-assenso in 60 giorni

Dal 1° luglio, i dipendenti del settore privato alla **prima assunzione**, esclusi i domestici, aderiranno automaticamente alla previdenza integrativa. L'adesione comporterà il conferimento dell'intero Tfr maturando e di contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, al fondo pensione. Il contributo del lavoratore non sarà dovuto nel caso in cui la retribuzione annuale lorda erogata dal datore di lavoro sia inferiore al valore dell'assegno sociale (539 euro mensili nel 2025).

Entro **60 giorni** dalla data di assunzione il lavoratore avrà comunque la possibilità di rinunciare all'adesione e di conferire l'intero Tfr maturando ad altra forma di [previdenza complementare](#) di libera scelta o mantenere il Tfr in azienda con possibilità di successiva revoca.

Dal 1° luglio 2026, inoltre, con riferimento ai lavoratori che **non sono al loro primo impiego**, contestualmente all'assunzione il datore di lavoro dovrà fornire informativa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta fatta dal lavoratore in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore non abbia fatto una scelta pregressa, scatterà il silenzio assenso con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.

## Liquidazione Anticipata Naspi

La legge di bilancio 2026 penalizza chi intende chiedere la **liquidazione anticipata** della [Naspi](#) per l'avvio di un'attività autonoma. L'ammontare sarà liquidato in due rate: la prima pari al **70% dell'importo** sarà liquidato alla data della domanda di anticipazione; la **seconda rata pari al 30% dell'importo** al termine della durata della prestazione se si colloca entro i sei mesi dall'inizio

dell'attività; in caso contrario la seconda rata sarà liquidata decorsi sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.